

OSSERVAZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE
SULLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IMPATTO
AMBIENTALE RELATIVA AL PROGETTO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE ELETTRICA A.T. NELLE
PROVINCE DI VENEZIA E DI PADOVA – AREA A “DOLO-
CAMIN”, RELATIVAMENTE AL TERRITORIO DEL COMUNE
DI VIGONOVO (VE)

*

In relazione allo studio sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'oggetto, sotto il profilo giuridico amministrativo si ritiene di dover evidenziare i seguenti profili di illegittimità e le seguenti anomalie procedurali.

1.- Alla luce delle considerazioni svolte da Bioprogram s.c. nella relazione dal titolo “Caratterizzazione floro-faunistica della proposta area SIC/ZPS Idrovia” e della relazione Campeol-Biasio-Carollo dal titolo “Verifica dell’attendibilità tecnico-scientifica dello Studio di Impatto Ambientale” dell’intervento in oggetto e, in particolare, in ragione della strategica collocazione dell’area umida considerata nell’ambito dei siti già istituiti nell’ambito della “Rete Natura 2000” e dei conseguenti prevedibili impatti su questi ultimi e sull’avifauna tutelata conseguenti alla realizzazione dell’infrastruttura in esame in esame, si ritiene che il SIA depositato agli atti della procedura risulti carente dei contenuti obbligatori della “valutazione di incidenza” di cui all’art. 5 del DPR 357/1997.

Il tutto con conseguente violazione dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. 152/2006 secondo cui *“la VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 ...”*.

Con l'ulteriore precisazione che le segnalate carenze integrano altresì una violazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, suscettibile di reclamo alla Commissione UE.

2.- Ai sensi dell'art. 4 della LR Veneto 30 giugno 1993, n. 27 *“il parere favorevole della Regione di cui all'art. 3 [riguardante gli elettrodotti di competenza statale, n.d.r.] non viene rilasciato nel caso di elettrodotti in cavo aereo in centri abitati o in zone di espansione edilizia previste nei piani regolatori vigenti o adottati, qualunque sia la distanza del tracciato dai fabbricati”*.

Inoltre a mente dell'art. 5 della medesima L.R. Veneto 27/1993, laddove siano interessate *“aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti territoriali e urbanistici a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici ed ambientali”* il parere favorevole della Regione nell'ambito del procedimento di conformità urbanistica degli elettrodotti di competenza statale, può essere rilasciato a condizione che l'elettrodotto *“corra in cavo sotterraneo e siano presenti, in fase*

di progettazione, particolari misure onde evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici ed ambientali”¹.

Orbene, nel caso di specie risulta che, relativamente al territorio di Vigonovo, l'elettrodotto in progetto interessa alcune abitazioni e giardini privati ubicati entro la fascia di rispetto e, per il tratto tra il fiume Brenta e il confine del Comune di Saonara, passa a ridosso dell'abitato (con i conseguenti danni estetici e di degrado ambientale complessivo) avendo alla sua destra un quartiere residenziale (“zona Canova”) e alla sinistra un altro quartiere (più estensivo) c.d. “zona Sagredo”, sede anche di un nucleo rurale (E4).

Ma soprattutto si evidenzia che l'elettrodotto in esame attraverserebbe aree interessate dai seguenti vincoli:

- a) “vincolo paesaggistico” ai sensi delle L. 1497/1939, D.M. 08.05.1959 e L. 431/1985 cui è sottoposta la zona a ridosso del fiume Brenta per 150 metri dall'argine;
- b) “vincolo idrogeologico” ai sensi della L.R. 61/1985 art. 27 sempre sull'area del fiume Brenta e sulla zona dell'idrovia²;
- c) “vincolo di rispetto stradale” ai sensi del D.L. 285/1992, D.P.R. 147/1993 lungo la sponda nord;
- d) “area agricola ambientale” come da art. 24.8 delle NTA del

¹ Per un commento alla legge regionale sia consentito rinviare a M. CERUTI, *Il Veneto*, in F. CARINGELLA-G. DE MARZO (a cura di), *L'elettrosmog nella legislazione regionale*, Milano, 2006, spec. pagg. 551 ss.

² La sottoposizione a vincolo idrogeologico delle sponde dell'idrovia attraversate dall'elettrodotto nel tratto Dolo-Camin è d'altronde riconosciuta dallo stesso SIA (a pag. 37), senza tuttavia trarne le necessarie conseguenze in termini di incompatibilità con le previsioni della LR Veneto 27/1993.

vigente PRG comunale³.

e) “vincolo monumentale” di cui alla L. 1089/1939 su “Villa Sagredo”, villa Veneta del 700 su fondamenta romane;

f) “parco urbano” con percorsi ciclopeditoni denominato Parco Sarmazza” previsto dal PRRUST Riviera del Brenta ove si legge che detta area protetta si inserisce nell’ambito dell’istituendo “Parco regionale del Brenta” previsto dal vigente PTRC-Piano territoriale regionale di coordinamento del Veneto del Veneto

Si segnala che detto ultimo Parco Sarmazza è stato realizzato a seguito concessione dell’area (idrovia e fiume) nel 2003 da parte del Genio Civile di Venezia al Comune, per utilizzi ricreativi, e successivo investimento di circa 300.000 euro (di cui 130.000 provenienti dal Ministero dell’ambiente) per interventi di messa in sicurezza e riqualificazione ambientale con progetti partecipati.

Risulta dunque evidente la violazione delle menzionate disposizioni legislative regionali di cui all’art. 5 della L.R. Veneto 27/1993, ove si consideri che, secondo il progetto in esame, l’elettrodotto correrebbe nelle zone interessate ai vincoli summenzionati in cavo aereo e senza l’adozione delle prescritte “particolari misure” di contenimento degli impatti paesaggistico-ambientali.

Anzi sembra piuttosto che il progetto *de quo* presenti gli impatti con i maggiori danni irreversibili nelle aree più importanti sotto il profilo

2 <http://www.comune.vigonovo.ve.it/upload/1/Var.N.T.A.%20approvata.pdf>;

paesaggistico ed ambientale⁴.

3.- Lo studio di impatto ambientale presenta una evidente lacuna in relazione alla sostanzialmente omessa o comunque gravemente deficitaria valutazione delle possibili alternative progettuali, e ciò in evidente violazione dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. 152/2006 secondo cui *“lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: (...) d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo ambientale”*⁵.

In particolare nel SIA risulta omessa ogni considerazione circa la soluzione progettuale alternativa dell'interramento della linea elettrica, malgrado quest'ultima risulti ben praticabile, come evidenziato nella relazione tecnica dell'ing. Mantuano.

Aggiungasi che tale ultima soluzione andrebbe attentamente considerata anche alle luce di quanto previsto dalla L.R. Veneto 13 agosto 2004 n. 16 ove all'art. 1 si prevede che spetta alla Regione Veneto promuovere *“interventi finalizzati ad integrare la rete elettrica nel contesto naturale e ambientale attraverso l'interramento delle linee elettriche aeree”* al fine di salvaguardare particolari zone

⁴ Sotto questo profilo nella menzionata relazione Campeol e altri si parla di “paradosso valutativo” consistente nella previsione progettuale di interrare la linea elettrica in ambiti paesaggistici degradati, ed invece di realizzare il cavo aereo in ambiti di elevato valore paesaggistico.

⁵ Nel SIA, per l'elettrodotto Dolo-Camin, vengono semplicemente esaminate due alternative di tracciato (pagg. 58 e s.).

di pregio ambientale che ricadono nei parchi regionali.

A tal proposito si consideri infatti che, come sopra ricordato, il “Parco Sarmazza” si inquadra nell’ambito del “Parco regionale del Brenta”.

Aggiungasi l’omessa considerazione delle possibili soluzioni progettuali alternative configura anche una violazione della direttiva 85/337/CE suscettibile di segnalazione alla Commissione dell’Unione Europea.

4.- Corre l’obbligo inoltre di evidenziare già in questa sede un profilo di anomalia procedimentale che suscita evidenti perplessità sul piano della reale possibilità degli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale di incidere sulla determinazione conclusiva regionale.

Invero quest’ultima è già stata adottata con la DGR Veneto 18 marzo 2008, n. 642 con cui è stata espressa l’intesa regionale ex art. 1 *sexies*, comma 1, della legge 290/2003 stabilendo semplicemente che l’esame dei “*dettagli progettuali*” verrà svolta dagli uffici regionali e dalle amministrazioni locali nell’ambito della procedura di V.I.A.

Appare dunque evidente dallo stesso tenore letterale della delibera regionale il ruolo residuale riservato nel caso di specie dall’Amministrazione regionale al procedimento di valutazione dell’impatto ambientale, comunque da espletare a decisione favorevole già definitivamente espressa sull’intervento, salvi, appunto, i meri “*dettagli progettuali*”.

Il tutto in evidente contrasto con il ruolo attribuito dalla normativa

regionale, statale e comunitaria alla procedura di valutazione di impatto ambientale⁶. Ma anche in violazione del richiamato art. 1 sexies della legge 290/2003 a mente del quale l'intesa della Regione territorialmente competente si colloca nella fase decisoria conclusiva del procedimento autorizzatorio unico (comma 1), una volta completata la fase istruttoria che comprende la procedura di VIA “*il cui esito positivo costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio*” (comma 4).

D'altronde, si rammenta che un preciso richiamo ad una necessaria considerazione degli esiti della procedura di VIA ai fini dell'espressione dell'intesa regionale sulla conformità urbanistica della linea elettrica di competenza statale è desumibile anche dalla richiamata L.R. Veneto 27/1993 il cui art. 3 dispone testualmente che: “*1. nel procedimento per l'accertamento della conformità urbanistica dei progetti degli elettrodotti, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 81 del DPR 616/1977, il parere regionale si attiene alle distanze di rispetto stabilite dall'articolo 4.*”⁷

⁶ Vds. in proposito ad es. R. FERRARA (a cura di), *La valutazione di impatto ambientale*, Padova, 2000.

⁷ Si precisa che le disposizioni della LR Veneto 27/1993 che prevedono fasce di rispetto dagli elettrodotti tali da contenere il valore di campo magnetico a 0,2 microtesla, com'è noto, sono state ritenute dal Giudice amministrativo tacitamente abrogate dal DPCM 8 luglio 2003 che, in attuazione della legge 36/2001, ha stabilito standard di inquinamento elettromagnetico degli elettrodotti validi per tutto il territorio nazionale: vds. TAR Veneto, sez. II, 21 aprile 2005, n. 1735 (su cui sia consentito rinviare a M. CERUTI, *Travagliata nascita, breve vita e prematura scomparsa di una legge regionale. La legge 27/1993 sulla protezione dei danni dai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti*, in *Territorio e ambiente veneti* n. 1/2006, 65 ss.) da ultimo confermata da Cons. Stato, Sez. IV, 18 marzo 2008, n. 1159.

Tuttavia le pronunce in argomento non hanno minimamente posto in discussione la

2. Ai fini di cui al comma 1 i progetti degli elettrodotti debbono essere accompagnati dalla valutazione di impatto ambientale (VIA) prescritta dalla vigente normativa”.

* * *

Alla luce di quanto rilevato, si ritiene che, già sin d’ora, nella procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto della linea elettrica in esame, siano rilevabili evidenti profili di illegittimità tali da giustificare un parere negativo di codesta Amministrazione comunale.

Addì, 8 maggio 2008

- avv. Matteo Ceruti -

perdurante validità ed efficacia delle altre previsioni della stessa LR 27/1993 rammentate nel presente parere.